

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUZARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1964

Inclusione della frazione Locadi del comune di Pagliara tra gli abitati da consolidare a spese dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito del terremoto di Messina del 1908, l'abitato di Locadi (frazione del comune di Pagliara), per delle valutazioni influenzate probabilmente da uno stato d'animo del momento, più che da un approfondimento scientifico della questione, venne inserito nell'elenco dei Comuni da trasferire totalmente.

Premesso che il trasferimento non venne attuato, sia per la resistenza degli abitanti che sarebbero stati allontanati dalle zone di attività agricola e dal centro tradizionale di insediamento — che del resto subì scarsi danni —, sia per mancanza di mezzi finanziari da parte dello Stato, il Servizio geologico d'Italia, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, ha effettuato ulteriori studi geognostici nel 1963, pervenendo alle motivate conclusioni che seguono:

« L'abitato di Locadi (37 chilometri da Messina; foglio 262 - monte Etna - della Carta d'Italia al 100.000 dell'Istituto geografico militare), in conseguenza del terremoto del 1908, che provocò danni leggerissimi, ed a seguito della legge n. 311 del 10 aprile 1911, fu inserito nell'elenco dei Comuni da trasferire totalmente, con inter-

vento, a cura ed a spese dello Stato (legge n. 445 del 9 luglio 1908).

Il provvedimento non fu mai attuato, tranne che per una parte del tutto trascurabile, per molteplici ragioni, tra cui primeggiavano, da un lato, la carenza di fondi a disposizione, e, dall'altro, l'avversione degli abitanti a traslocare nelle nuove sedi prescelte. Queste ultime, infatti, oltre ad essere troppo eccentriche rispetto alle proprietà contadine, presentavano condizioni geomorfologiche identiche a quelle di Locadi, e per di più ricadevano in territorio di altro Comune (Mandanici) ».

Inoltre (particolare di importanza determinante), si faceva notare che nel centro abitato non si era mai verificato alcun fenomeno naturale veramente esteso che ne giustificasse appieno il trasferimento in altra sede.

Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dei Servizi speciali - ha ritenuto pertanto che fosse necessario effettuare un nuovo sopralluogo, e con lettera n. 3406 - Dv. 26^a - dell'11 febbraio 1963, ha dato incarico al Servizio geologico d'Italia di espletare gli studi geognostici relativi alle condi-

zioni statiche dei terreni sui quali sorge l'abitato di Locadi.

In base a tali elementi si ritiene che *non esista alcuno stato di fatto che giustifichi il trasferimento totale in altra sede di detto abitato.*

Si propone pertanto che la frazione di Locadi venga cancellata dall'elenco dei centri soggetti a trasferimento, e sia iscritta, invece, nell'elenco dei Comuni da consolidare a cura ed a spese dello Stato, in base alla legge n. 445 del 9 luglio 1908.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera c) del secondo comma dell'articolo 20 della legge 13 aprile 1911, n. 311, è soppressa.

Art. 2.

L'abitato della frazione di Locadi del comune di Pagliara, provincia di Messina, è incluso nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.